Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo n. ord. 68
Direzione Commercio 2013 02281/017
Servizio Contenzioso Giurisdizionale, Affari Giuridici,
Rapporti con la P.M.

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 LUGLIO 2013

(proposta dalla G.C. 21 maggio 2013)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro
ALUNNO Guido Maria
AMBROGIO Paola
APPENDINO Chiara
ARALDI Andrea
BERTHIER Ferdinando
BERTOLA Vittorio
CARBONERO Roberto
CARRETTA Domenico
CASSIANI Luca
CENTILLO Maria Lucia
CERVETTI Barbara Ingrid
COPPOLA Michele
CUNTRO' Gioacchino
D'AMICO Angelo
DELL'UTRI Michele
GENISIO Domenica
GRECO LUCCHINA Paolo
GRIMALDI Marco
LA GANGA Giuseppe
LEVI Marta
LIARDO Enzo
MARRONE Maurizio
MORETTI Gabriele
NOMIS Fosca
ONOFRI Laura
PAOLINO Michele
PORCINO Giovanni
TROIANO Dario
TRONZANO Andrea
VENTURA Giovanni

In totale, con il Vicepresidente Vicario ed il Sindaco, n. 33 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri: CURTO Michele - LEVI-MONTALCINI Piera - MUZZARELLI Marco - RICCA Fabrizio - SBRIGLIO Giuseppe - SCANDEREBECH Federica - VIALE Silvio.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Il vigente regolamento di polizia urbana è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996. Il suo testo originario è stato - a più riprese - modificato ed integrato; da ultimo con deliberazione consiliare in data 5 luglio 2010 (mecc. 2010 01476/048), esecutiva dal 19 luglio 2010.

Le esigenze scaturite dall'applicazione del suddetto regolamento - nonché la necessità di dotare di copertura normativa l'adozione di misure di tutela della collettività dai fenomeni di degrado urbano - hanno suggerito di modificare alcune sue disposizioni e di introdurvi nuove norme. Si fa, in particolare, riferimento ai divieti di vendita e di detenzione di bevande in contenitori potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubbliche, nonché all'imposizione ai cittadini ed agli operatori commerciali - in senso lato - di obblighi a tutela della tranquillità; e ciò, nell'intendimento di contemperare gli interessi degli imprenditori che operano in una città che ospita numerosi locali di svago e divertimento con l'esigenza di assicurare alla popolazione l'ordinata convivenza civile.

Inoltre, il citato Regolamento nonché la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/016) prevedono divieti e limitazioni per ragioni di pubblico interesse all'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante.

In particolare, le norme dispongono l'interdizione dell'attività in determinate aree della città ed il divieto nelle aree circostanti i cimiteri, gli ospedali, e gli altri luoghi di cura, le scuole materne, elementari e medie, le chiese ed altri luoghi di culto, fino ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro delle strutture medesime.

In applicazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, l'assetto regolamentare descritto va ora rivisto, mediante l'abrogazione delle norme che pongano divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.

Trattasi, dunque, di interventi concernenti la materia della polizia urbana che rientra nella potestà regolamentare dei Comuni già a mente delle disposizioni combinate degli articoli 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nella materia della "polizia locale urbana e rurale", poi, la sussistenza della potestà regolamentare locale è stata confermata, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, che ha - ripetutamente - affermato come essa faccia capo alle funzioni concernenti la "polizia amministrativa locale", comprendenti, trasversalmente, la disciplina di qualsiasi attività che si svolga nell'ambito territoriale del Comune, in ogni materia ad esso attribuita o trasferita.

Le integrazioni e le modificazioni al suddetto regolamento, infatti, attengono, in aderenza

alla definizione legislativa, ad attività di polizia - non riconducibili a funzioni e compiti esclusivamente statuali - che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che pertengono a settori di attività di sua competenza.

Ciò premesso, l'Assessorato ha attribuito ad apposito gruppo di lavoro, costituito da dirigenti e funzionari appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed alla Direzione Commercio ed Attività Produttive, l'elaborazione di un articolato normativo rispondente alle linee di indirizzo politico-amministrativo dianzi sinteticamente rammentate. Tale gruppo di lavoro ha rassegnato un testo coordinato delle norme oggetto di integrazioni e di modificazioni del citato regolamento, che sono state illustrate alle associazioni di categoria in specifici incontri.

Tali norme constano, in primo luogo, nell'articolo 8 bis, che introduce divieti di vendita e di detenzione di contenitori di bevande in vetro o in metallo; divieti che trovano applicazione in predeterminate fasce orarie (in specie, dalle ore 23,00 alle ore 7,00 del giorno successivo) ed in particolari zone della città che saranno individuate con deliberazione della Giunta. Tale integrazione vuole rispondere al fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze, di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi commerciali, senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato. I citati comportamenti, infatti, sono fonte di pericolo per l'incolumità fisica della collettività che frequenta gli spazi cittadini ed arrecano lesione al suo diritto a fruirne in condizioni di tranquillità e sicurezza.

La seconda direttrice che ha ispirato l'intervento riformatore muove dall'esigenza di riformulare l'articolo 44 del regolamento di cui trattasi nonché di introdurre, nell'originario corpus normativo, il successivo articolo 44 bis, onde prevedere misure giuridicamente sostenibili ed il più possibile efficaci per contrastare i fenomeni di disordine urbano riconducibili alle cosiddette "incivilities".

Sul piano sistematico, le due disposizioni si approcciano alla problematica summenzionata secondo un criterio di graduazione della gravità dei fenomeni che ne discendono. L'articolo 44, infatti, riformula precetti - già presenti nel testo originario del regolamento - tendenti ad evitare i disagi, per dir così, minori, provocati alla collettività dai rumori provenienti dall'interno dei locali nonché dalle condotte moleste che possono verificarsi, all'uscita dell'esercizio, ad opera di un - relativamente esiguo - numero di avventori. L'esigenza di evitare, o, quantomeno, di ridurre, le più gravi situazioni urbane di degrado derivanti dai comportamenti - che si verificano solitamente in presenza di assembramenti di avventori all'esterno dei locali di ritrovo e di svago (legati anche all'abuso di sostanze alcoliche) - pregiudizievoli della fruibilità degli spazi e della viabilità pubblici e dell'igiene e del decoro urbani costituisce, invece, la ratio del successivo articolo 44 bis.

Sotto un profilo squisitamente giuridico, la riformulazione dell'articolo 44 e l'introduzione dell'articolo 44 bis rispondono, entrambe, alla necessità di garantire una maggiore efficacia, tassatività e determinatezza dei precetti regolamentari, la cui violazione comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Particolare attenzione è stata, poi, dedicata alla disciplina della sospensione e della revoca delle autorizzazioni di polizia prevista dalle norme in esame, ricondotta al novero delle cosiddette misure ripristinatorie - o repressive non sanzionatorie - ex articolo 10 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni. L'istituto giuridico di cui trattasi, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, è, infatti, da ricondursi all'uso del titolo di polizia difforme dalla disciplina tipica dell'attività autorizzata, e può essere utilizzato solo sulla scorta di una discrezionale valutazione dell'autorità in ordine alla gravità della violazione accertata ed alla sua eventuale ripetitività.

Le suesposte considerazioni si sono estrinsecate, sul piano della formulazione normativa, in un maggior livello di dettaglio degli obblighi imposti agli operatori commerciali dal terzo e dal quarto comma del più volte citato articolo 44 del regolamento di polizia urbana rispetto al testo vigente, nonché dai commi secondo e terzo del successivo articolo 44 bis. Quest'ultimo comma, in particolare, contempla prescrizioni a carico degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande del tutto coerenti con la definizione che ne dà il primo comma dell'articolo 2 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (tra cui: la vendita dei prodotti "con apposito servizio assistito" ed in locali "a tal fine attrezzati").

Infine, il quarto comma del medesimo articolo 44 bis impegna gli esercenti, avvalendosi di propri addetti, ad invitare gli avventori a tenere comportamenti confacenti alla civile convivenza, e, comunque, a concorrere fattivamente, nei limiti delle proprie prerogative, affinché non si verifichino situazioni incompatibili con le normali condizioni della vivibilità urbana. Lo stesso comma, peraltro, circoscrive tale obbligo alle sole aree della città particolarmente soggette a tali fenomeni, e prevede la sua entrata in vigore solo con l'esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che provvederà, in attuazione alla norma regolamentare, all'individuazione delle aree medesime.

Infine, si è provveduto all'incremento della sanzione prevista per la violazione dell'articolo 48 bis, nei suoi minimo e massimo edittali nonché, conseguentemente, dell'importo dovuto a titolo di pagamento estintivo, aderendo, in ciò, a sollecitazione emersa nel corso dei lavori delle Commissioni Consiliari competenti, riunite in seduta congiunta.

In considerazione di quanto sopra esposto a proposito di limiti all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante, si ritiene opportuno intervenire sulla normativa regolamentare negli aspetti in cui la stessa limita tale tipologia di commercio con riguardo ai prodotti alimentari, esercitato con mezzi (quali veicoli ad emissioni zero in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del Codice della Strada) da ritenere rispettosi del pubblico interesse, quali la quiete ed il decoro urbano.

Il Regolamento comunale di Polizia Urbana, all'articolo 14, può pertanto essere integrato con il comma 2 bis, con la seguente formulazione: "Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1, lettera a), gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero per i quali rimane interdetto l'esercizio dell'attività solamente in piazza Carlo Felice, piazza Solferino e nella zona delimitata da piazza Emanuele

Filiberto lato SUD, carreggiata di collegamento tra piazza Emanuele Filiberto e piazza della Repubblica lato SUD-EST; lato OVEST del Settore SUD-OVEST di piazza della Repubblica; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; lato EST del Settore SUD-EST di piazza della Repubblica; via Egidi lato OVEST; via della Basilica lato SUD; via Porta Palatina lato OVEST; via IV Marzo lato SUD; piazza San Giovanni lato SUD, prolungamento di via XX Settembre lato EST sulla piazza San Giovanni; via XX Settembre lato EST; corso Regina Margherita lato SUD; viale Primo Maggio lato SUD; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; via Rossini lato OVEST; via Verdi lato NORD; via Fratelli Vasco lato OVEST; via San Francesco da Paola lato OVEST; via Maria Vittoria lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Giolitti lato SUD; via Carlo Alberto lato OVEST; piazzetta degli Angeli lati OVEST e SUD; via Carlo Alberto lato OVEST; via Mazzini lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Gramsci lato SUD; via Roma lato EST; piazza Carlo Felice lati NORD, NORD/OVEST e OVEST; piazza Paleocapa lato NORD; via XX Settembre lato EST; corso Matteotti lato NORD; via Don Minzoni lato EST; via Biancamano lati SUD, EST e NORD; via Don Minzoni lato EST; via Arcivescovado lato NORD; via San Francesco d'Assisi lato EST; via Lascaris lato NORD; piazza Solferino lato EST; via Santa Teresa lato NORD; piazza Solferino lato NORD; via Cernaia lato NORD; corso Siccardi lato EST; piazza Arbarello lati EST e NORD; via della Consolata lato EST; piazza Savoia lati SUD, EST e NORD; via della Consolata lato EST; via San Domenico lato SUD; via della Consolata lato EST; via Santa Chiara lato SUD; via delle Orfane lato EST." come da piantina (all. 4 - n.).

Per le stesse motivazioni, al comma 4 dell'articolo 20 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana la distanza indicata in 300 metri va ragionevolmente ridotta a 100 metri ed il periodo di cui al comma 4, dopo le parole "... elementari e medie." deve essere integrato con: "Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.".

Si ritiene, infine, opportuno disporre che gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari, esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero, possano accedere all'interno dei parchi e delle aree verdi subordinatamente a specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, rilasciata previo parere vincolante del Servizio Gestione Verde (o S.S.D.), ai sensi del Regolamento comunale del Verde Pubblico e Privato.

Viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del vigente Regolamento comunale relativo al Parco del Valentino.

Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 21 maggio 2013, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 5, 6 e 10 (all. 5, 6, 7, 8, 9 - nn.);
- ha espresso parere favorevole condizionato la Circoscrizione 8 (all. 10 - n.);
- ha espresso parere contrario la Circoscrizione 9 (all. 11 - n.);
- ha espresso parere favorevole condizionato, pervenuto fuori termine, la Circoscrizione 2

(all. 12 - n.);

- ha espresso parere favorevole, pervenuto fuori termine, la Circoscrizione 7 (all. 13 - n.);
- la Circoscrizione 4 non ha espresso parere (non pervenuto).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le ragioni esposte nella narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, le modificazioni ed integrazioni al vigente regolamento di polizia urbana n. 221, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996, da ultimo modificato con deliberazione consiliare in data 5 luglio 2010 (mecc. 2010 01476/048), esecutiva dal 19 luglio 2010, come riportate nell'allegato 1 (riportante il raffronto tra il testo vigente e quello modificato ed integrato), che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.);
2) di sostituire la tabella recante le "sanzioni amministrative" per la violazione al predetto regolamento, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 2 aprile 2008 (mecc. 2007 09636/103), esecutiva dal 15 aprile 2008, con quella qui allegata, che forma parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n.);
3) di mandare alla Giunta Comunale l’incremento, in deroga al primo comma dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, dell'importo dovuto a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'articolo 48 bis del Regolamento di Polizia Urbana, a mente del comma secondo della medesima disposizione legislativa;
4) di stabilire che, con l'entrata in vigore dell'articolo 44 bis del regolamento di polizia urbana, sarà abrogato l'articolo 52 bis, rubricato "sicurezza urbana", del vigente regolamento di polizia amministrativa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2009 (mecc. 2008 01272/017), esecutiva dal 13 luglio 2009;
5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (prot. n. 20106 dell'8 maggio 2013) (all. 3 - n.).

Viene dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE
DELLA SICUREZZA,
VIGILI URBANI E PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
F.to Acerbo

IL DIRIGENTE
SERVIZIO CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO
F.to Mangiardi

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO CONTENZIOSO
GIURISDIZIONALE, AFFARI GIURIDICI
E RAPPORTI CON LA POLIZIA
MUNICIPALE
F.to Cassi

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Magliano Silvio, Marrone Maurizio

PRESENTI 31
VOTANTI 28

ASTENUTI 3:
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto

FAVOREVOLI 28:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Araldi Andrea, Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Liardo Enzo, Moretti Gabriele, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Troiano Dario, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Magliano Silvio, Marrone Maurizio

PRESENTI 31
VOTANTI 28

ASTENUTI 3:
Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto

FAVOREVOLI 28:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Araldi Andrea, Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino

Piero, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Liardo Enzo, Moretti Gabriele, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Troiano Dario, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Levi